



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.3 del 20/01/2014

AFFARI GENERALI

RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO entro il 24 febbraio 2014. Art. 4 D.Lgs, 6/9/2011, n. 149.

Il Comune è tenuto a redigere una relazione di fine mandato al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, unitamente al principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

La relazione di fine mandato, redatta a cura del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Regolamento dei controlli interni (C.C. n. 8/14 del 7/12/2013) e dell'art. 4 del D. Lgs. 149/11 (per l'art.4 la previsione del Segretario Generale è alternativa al Responsabile del Servizio Finanziario), è sottoscritta dal Sindaco non oltre il 90° giorno (**24 febbraio 2014**) dalla data di scadenza del mandato.

La relazione è trasmessa, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Provincia o del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione dev'essere redatta in conformità del Decreto del Ministero dell'Interno 26 aprile 2013 e deve anche essere pubblicata sul sito dell'ente locale. In caso ciò non sia possibile, il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

In caso non venga adottata e pubblicata la relazione, il D.Lgs. n. 149/2011, al comma 6 dell'art. 4, dispone le rispettive sanzioni per i soggetti coinvolti nell'adempimento, ovvero: Sindaco per la mancata adozione e pubblicazione del documento, Responsabile servizio finanziario e Segretario comunale per la mancata predisposizione del documento. La sanzione prevista è la riduzione alla metà dell'importo dell'indennità di mandato e dei rispettivi emolumenti per tre mensilità. A quanto previsto dalla citata norma va aggiunta la possibilità di profili di responsabilità dirigenziale, secondo le regole generali.

TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 10 gennaio 2014 n. 51 - E' illegittima per difetto di competenza un'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di inquinamento acustico che dia ordine di riduzione della rumorosità derivante da una tratta ferroviaria, nei tratti di pertinenza comunale, in quanto riguarda un servizio pubblico essenziale di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri .

E' illegittima, per violazione dell'art. 9 della l. n. 447 del 1995 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico) e per difetto di competenza, una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco, in forza dell'esito degli accertamenti fonometrici effettuati dall'ARPA e del conseguente parere espresso dalla medesima Agenzia, al fine di proteggere dall'esposizione all'inquinamento acustico la popolazione residente, ha ingiunto a R.F.I - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. di mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei a riportare la rumorosità derivante da una determinata tratta e/o infrastruttura ferroviaria, nei tratti di pertinenza comunale, entro i valori previsti dalla vigente normativa.

Infatti, la gestione del servizio attinente alla rete ferroviaria è riconducibile alla nozione di servizio pubblico essenziale, tale espressamente definito dall'art. 1 comma 2, lett. b), L. 12 giugno 1990 n. 146; sicché il potere di ordinanza contingibile ed urgente riferito al contenimento dell'inquinamento acustico derivante da tale servizio non può che essere attribuito, come prevede espressamente l'art. 9, l. n. 447 del 1995, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri .

Il TAR ha ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 447/1995 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il presidente del consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del consiglio dei ministri".

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 16 gennaio 2014 n. 77 – Diritto di accesso dei Consiglieri comunali ex art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). Illegittimità del diniego e/o differimento con riferimento a difficoltà di natura organizzative della P.A. e alla necessità di svolgere preventiva attività istruttoria.

E' illegittimo il diniego espresso da un Comune in merito ad una istanza ostensiva avanzata da un Consigliere comunale, tendente ad ottenere copia di alcuni atti amministrativi (nella specie, si trattava, tra gli altri, di atti riguardanti i residui attivi esistenti nel bilancio dell'Ente), che sia motivato con riferimento a difficoltà di natura organizzativa dell'attività della P.A. e alla necessità di svolgere preventiva attività istruttoria.

Infatti, in tema di diritto di accesso dei Consiglieri comunali, ex art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000, da un lato, i documenti e le informazioni possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata "materia o affare", con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell'Amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla L. n. 241/1990, e, dall'altro, il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall'Amministrazione a ragione del diniego dell'accesso, proprio perché la "difficoltà organizzativa" rientra tra quegli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti (Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. I - sentenza 16 gennaio 2014 n. 31 .– Legittimità della revoca dell'indennità di carica dei Presidenti di Consigli di circoscrizione di Comune e Provincia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011.

E' legittimo il provvedimento con il quale il Responsabile del settore segreteria generale di un Comune, in dichiarata applicazione dell'art. 23 comma 22 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha revocato, con decorrenza dal 6 dicembre 2011, l'indennità prevista per i Presidenti dei Consigli di circoscrizione; infatti, il citato art. 23 comma 22, testualmente prevede che: "La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all' articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni."

Il TAR ha osservato che è evidente, come del resto risulta dal parere della Corte dei Conti lombarda 7 febbraio 2012 n. 33, che la Circoscrizione non è un ente in alcun modo previsto dalla Costituzione, e che quindi il legislatore ordinario può come crede disciplinarne l'assetto, scegliendo anche di sopprimerlo ovvero di mantenerlo in vita senza costi, senza per ciò solo incorrere nell'incostituzionalità sostenuta dai ricorrenti.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 15 gennaio 2014 n. 114 – sussiste l'ineleggibilità del Sindaco per il terzo mandato consecutivo ex art. 51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. degli Enti locali). Legittimità del decreto del Prefetto di commissariamento del Comune .

E' legittimo il decreto con il quale il Prefetto ha disposto il commissariamento di un Comune (nella specie, si trattava del Comune di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto), che sia motivato con riferimento all'intervenuta decadenza del Sindaco, a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una causa di ineleggibilità dello stesso, accertata e dichiarata dal Giudice ordinario, in quanto eletto in violazione del divieto di rielezione per un terzo mandato, dettato dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il T.U. degli Enti locali).

In tal caso, infatti, devono ritenersi legittimi i poteri esercitati dal Prefetto che, in forza di quanto previsto dall'art. 19, comma 4, del R.D. n. 383 del 1934, dispone il commissariamento del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari all'esito di un nuovo turno elettorale e nomina un Commissario prefettizio per l'esercizio delle funzioni spettanti normalmente al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale (cfr.Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2007 n. 5309,)

I giudici hanno ricordato che, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è consolidato l'indirizzo secondo il quale la decadenza del Sindaco - indifferentemente nei Comuni con popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti - travolge gli organi comunali che esprimono la stessa funzione di rappresentanza politica (Giunta, Assessori, Vicesindaco), a causa del collegamento che lega, nei sistemi fondati sull'elezione diretta del capo dell'esecutivo, questo agli altri organi di governo, accreditato nell'ordinamento locale dall'art. 46 T.U.E.L. (potere di scelta del vicesindaco e degli assessori da parte del sindaco).

Da ciò deriva la conseguente attivazione del potere prefettizio, di cui all'art. 19 R.D. n. 383 del 1934, motivato dall'impossibilità di regolare funzionamento dell'ente locale,.

APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, comunicato del 14 gennaio 2014: Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): avviato il nuovo servizio

Il nuovo servizio è rivolto alle Stazioni appaltanti e consente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) nonché l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012.

Può accedere al servizio il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA), che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nella banca dati AUSA.

Al fine di permettere l'accesso al servizio da parte dei soggetti che hanno già effettuato la prenotazione del profilo RASA, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato il "Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti" contenente istruzioni operative sull'attivazione ed il funzionamento del sistema.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 14/01/2014

CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 6272 del 27 dicembre 2013: legittimità della partecipazione ad una gara d'appalto pubblico di un'impresa che ha chiesto l'attivazione della procedura di concordato preventivo il giorno successivo alla presentazione dell'offerta.

L'esclusione dalla gara, in base al Codice dei contratti pubblici può essere disposta solo nei confronti dei soggetti che si trovano "in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni".

Ma tali situazioni non ricorrono nel caso di specie in quanto l'impresa in questione, al momento della presentazione dell'offerta, non era in stato di concordato e quindi era in una posizione assolutamente regolare.

Ai fini della legittima partecipazione alla gara, secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente che l'impresa presenti la relazione di un professionista abilitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e che un'altra impresa le fornisca i requisiti e le risorse per svolgere l'appalto.

Fonte: Italia Oggi n. 11 del 14/01/2014

TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. III - sentenza 15 gennaio 2014 n. 49 – Diritto di accesso nei confronti degli atti di una gara di appalto: improcedibilità se la ditta ricorrente ha fatto inutilmente decorrere il termine d'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Tutela del segreto tecnico o commerciale in caso di mancata dimostrazione da parte del richiedente della concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio

In materia di actio ad exhibendum ex art. 13, comma 5, lett. a) del d. D.Lgs. n. 163 del 2006 , dev'essere dichiarato improcedibile un ricorso in materia di accesso agli atti di una gara di appalto, nel caso in cui, per la ditta ricorrente, sia venuta meno o sia definitivamente inibita ogni iniziativa processuale e/o ogni possibilità di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva della medesima gara, essendo inutilmente decorso il relativo termine; infatti, alla luce della particolare natura del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici, per il legittimo esercizio di tale diritto, non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici, ma è richiesto espressamente che l'accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.

In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 13 D.lgs. n. 163 del 2006 esclude l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione posta a corredo dell'offerta selezionata, ove l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 marzo 2011 n. 1927, con richiami a Corte di giustizia U.E. (sez. III, 14 febbraio 2008, C-450/06, Varec).

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013, chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge 190/2012 alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici (nomina arbitri).

Un primo chiarimento contenuto nella determinazione n. 6/2013 riguarda l'ambito di applicazione del divieto di partecipazione ad arbitrati in capo ai magistrati: esso non si applica ai procedimenti arbitrali in corso o a collegi arbitrali già costituiti alla data del 28 novembre 2012, nè ai provvedimenti di nomina, con conseguente accettazione, intervenuti prima della suddetta data, anche ove il collegio non si fosse ancora costituito e sia stata presentata l'istanza di nomina del terzo arbitro alla camera arbitrale successivamente al 28 novembre 2012.

Il divieto non si applica alle categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo.

Un altro interessante chiarimento riguarda le modalità di nomina dell'arbitro di elezione pubblica, scelto "preferibilmente" tra i dirigenti pubblici: in caso di impossibilità di nomina di un dirigente pubblico, potrà essere la Camera arbitrale ad esercitare il potere di nomina.

Sull'applicazione dell'obbligo di previa autorizzazione motivata dell'organo di governo ai fini del valido inserimento della clausola compromissoria nel bando, l'Autorità chiarisce che, in assenza di previa autorizzazione, scatta la nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma.

Fonte: Italia Oggi n. 14 del 17/01/2014

CONTABILITA' E BILANCIO

Sezione Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 26 del 20 dicembre 2013: interpretate con elasticità le regole di contenimento della spesa imposte dall'articolo 1, comma 141, della legge 228/2012.

L'articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, stabilisce che, negli anni 2013 e 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per il funzionamento ordinario degli enti superiori al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011.

La norma, secondo la Sezione Autonomie (deliberazione n. 26/2013), dev'essere letta con elasticità, nel senso di lasciare alle autonomie locali la libertà di salvaguardare le proprie scelte decisionali in tema di allocazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di riduzione della spesa nel suo complesso.

Il principio sancito dalla Corte, in altre parole, è che "gli enti territoriali sono obbligati al tetto complessivo di spesa (il budget) risultante dai coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, a condizione che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione sia tale da soddisfare le necessità derivanti dal corretto esercizio dell'attività istituzionale dell'ente".

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 13 del 14/01/2014

Con la mancata conversione del decreto "Salva-Roma", viene meno anche la riforma della disciplina della revisione dei conti nelle partecipate.

Con la mancata conversione del decreto "Salva-Roma" viene meno la previsione dell'estrazione a sorte dei revisori nelle società controllate dagli enti locali, secondo il meccanismo già adottato da Comuni e Province; e neppure il decreto salva-Roma bis (d.l. 151/2013), che ha recepito alcune norme del decreto non convertito, se ne è occupato.

Le regole per i controlli delle partecipate, quindi, restano quelle vecchie, senza elenchi regionali e senza estrazioni a sorte in Prefettura.

Non è escluso, tuttavia, che la norma possa rispuntare nel corso dell'esame parlamentare del dl 151/2013 e, con l'occasione, potrebbero essere ripensate anche altre regole sulla revisione nelle partecipate, come quella, ad esempio, che assegna ai piccoli enti i revisori al debutto.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 12 del 13/01/2014

FISCO E TRIBUTI

Mini-Imu, metà degli enti interessati dalla scadenza del 24 gennaio per la riscossione della mini-Imu hanno deciso di avvalersi della possibilità, riconosciuta dalla legge, di abbassare la soglia di esigibilità tributaria fissata dal legislatore a 12 euro.

Avvalendosi della possibilità offertagli dalla legge, 1.185 Comuni su 2.377 hanno deciso di abbassare la soglia minima di esigibilità del tributo, chiamando dunque i contribuenti a versare anche importi inferiori a 12 euro.

Sono 1.100, in particolare, i Comuni che riscuoteranno importi compresi tra 2 e 11 euro, mentre una settantina di enti hanno addirittura fissato a zero l'importo minimo, con la conseguenza che i contribuenti saranno tenuti a compilare i modelli di versamento anche solo per pochi centesimi.

Sono solo 35 i Comuni che, al contrario, hanno scelto un regime più favorevole rispetto a quello di legge, alzando la soglia minima; si tratta, tuttavia, di esenzioni che raggiungono, al massimo, la soglia dei 30 euro.

Fonte: Italia Oggi n. 12 del 15/01/2014

Un decreto ad hoc, in corso di elaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture, apporterà alcune importanti modifiche alla Tasi.

I correttivi alla nuova Tasi non saranno più presentati con un emendamento al decreto "Salva-Roma", attualmente all'esame del Senato, ma saranno inseriti in un decreto legge sulla casa, in corso di elaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture.

Tra le possibili modifiche pare confermata la possibilità dei Comuni di aumentare, in un range compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille, le aliquote Tasi 2014 oggi fissate dalla legge di stabilità al 2,5 per mille sulla prima casa e al 10,6 per mille sugli altri immobili; ma le risorse aggiuntive così incassate dovranno essere destinate all'introduzione di detrazioni d'imposta per i contribuenti più deboli.

Con un emendamento al "mille proroghe", invece, dovrebbe essere riportato al 16 giugno il termine entro cui i contribuenti che hanno versato un importo inferiore al dovuto relativamente all'Imu 2013 su immobili diversi dall'abitazione principale, potranno saldare la differenza senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Fonte: Italia Oggi n. 14 del 15/01/2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze risponde ad alcune Faq dei contribuenti in materia di mini-Imu.

Il Ministero chiarisce, innanzitutto, che per il versamento della mini-Imu valgono i codici tributo già utilizzati negli anni 2012 e 2013. Quanto alle modalità di compilazione dell'F24 il Ministero precisa che:

la casella "rateazione" va compilata con il valore "0101" per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912;

la casella "detrazione" va compilata con l'indicazione dell'importo effettivo della detrazione 2013, compresa la maggiorazione;

va compilata, infine, la casella relativa al numero degli immobili.

Un altro chiarimento importante riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti: per essi, specifica il Ministero, non si tratta del versamento della mini-Imu ma dell'ordinario versamento della seconda rata e del saldo prima rata. Il calcolo dell'Imu 2013, in questo caso, è il seguente: prima rata non dovuta, pari al 50% dell'importo pagato nel 2012; seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.

La legge di Stabilità 2014, ricorda infine il Ministero, ha previsto che in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Fonte: Italia Oggi n. 11 del 14/01/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II, sent. 7 gennaio 2014 n. 86 - Illegittimità per incompetenza di un ordine di bonifica di un sito inquinato nel caso in cui sia stato sottoscritto dal

dirigente comunale piuttosto che dal Sindaco (ambiente, bonifica dei siti inquinati, disciplina prevista dal Titolo V del D.L.vo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente) -

E' illegittimo, essendo viziato da incompetenza, il provvedimento con il quale è stato ordinato al proprietario di un terreno (nella specie requisito dal Comune al fine di allocarvi un campo nomadi) di provvedere alla rimozione dei rifiuti di qualsiasi specie ivi esistenti, nel caso in cui sia stato adottato con determinazione dirigenziale.

Infatti, l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce espressamente ed esclusivamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, previste dal comma 2 della medesima disposizione normativa . Il TAR ha osservato che la predetta previsione di legge, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2012, n. 4635).

Poiché dunque, in materia, vi è una competenza esclusiva del Sindaco che, nel caso di specie, non aveva specificamente delegato i propri poteri alla dirigenza, la determinazione dirigenziale impugnata era viziata per incompetenza e doveva essere annullata.

Sotto altro profilo, il TAR ha affermato che anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è ancora valido il principio generale secondo cui l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso. Di conseguenza l'accoglimento di tale vizio inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre-giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente.

L'unica eccezione rispetto al principio secondo cui l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è, intrinsecamente e necessariamente, assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel ricorso, può verificarsi nei casi in cui la parte ricorrente abbia espressamente graduato l'ordine di esame dei motivi di ricorso in modo diverso (come pure è in sua facoltà, stante la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa e la conseguente disponibilità di parte dei motivi di ricorso); ma, anche in tal caso, la subordinazione dell'esame del motivo di incompetenza agli altri di merito non può che intendersi come una rinuncia del ricorrente a far valere il vizio di incompetenza, per l'ipotesi che il giudice ritenga fondati gli altri motivi di cui si è chiesto l'esame in via principale .

PERSONALE

INPS, circolare n. 6 del 16 gennaio 2014: indicazioni su imponibilità pensionistica, assoggettabilità contributiva degli emolumenti retributivi e altro

L'INPS ha emanato la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 recante indicazioni in merito alla imponibilità pensionistica e, quindi, all'assoggettività contributiva delle diverse tipologie di emolumenti retributivi, alla quantificazione delle retribuzioni nelle previste casistiche di aspettative senza assegni "utili" nonché all'individuazione dei correlati obblighi contributivi.

Le istruzioni fornite con la nuova circolare n. 6/2014 integrano e chiariscono i contenuti della circolare n. 105 del 7 agosto 2012, nella quale erano state fornite indicazioni circa la compilazione delle denunce mensili analitiche da parte dei sostituti di imposta, e di conseguenza vanno a sostituire, a decorrere dalle denunce dal 1° novembre 2012 (per le retribuzioni relative a ottobre 2012), le disposizioni in contrasto emanate in precedenza dall'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.

Fonte: INPS del 17/01/2014

Nota ANCI sulla delibera n. 27/2013 della Corte dei Conti, sez. Autonomie

Per l'ANCI, destano perplessità e preoccupazione le indicazioni interpretative contenute nella delibera n. 27/2013 della Corte dei Conti, sez. Autonomie, relativa al coordinamento delle varie disposizioni che regolano il contenimento della spesa di personale e le assunzioni negli Enti Locali. L'ANCI esamina la situazione normativa:

“In origine, il comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 ha previsto l'obbligo a carico degli enti locali di assicurare “la riduzione delle spese di personale...garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale .. con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia...rivolte...ai seguenti ambiti...:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti...;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative...;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa...”

Il principio di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 557 - che, dice l'ANCI, non prevede alcun obbligo puntuale di ridurre la spesa di personale rispetto al precedente anno ma delinea un principio - è stato inizialmente interpretato dalla Corte dei Conti sez. Autonomie, con le Delibere 2 e 3 del 2010, come un obbligo di ridurre la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e “con riferimento alla spesa di personale dell'anno immediatamente precedente.”.

Successivamente, l'obbligo di riduzione della spesa di personale recato dal comma 557 è stato gradualmente affiancato da ulteriori norme di legge, le quali hanno introdotto limiti sempre più specifici, alle facoltà assunzionali e di spesa degli enti locali: limiti al turn over – bloccato al 40% - e limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente – che deve essere non superiore al 50% - (cfr: art. 76 del decreto legge n. 112/2008, come successivamente modificato), limiti sulle spese per contratti flessibili – da ridurre del 50% rispetto al 2009 - limiti alla contrattazione decentrata e al trattamento economico dei dipendenti – bloccati al 2010 - (cfr: art. 9, commi 1, 2 bis e 28 del decreto legge n. 78/2010).

Per effetto dell'applicazione di tali norme si produce una inevitabile e progressiva riduzione della dinamica retributiva ed occupazionale (rectius: spesa per il personale), al di là di ogni possibile discrezionalità amministrativa esercitata dagli enti locali; in buona sostanza l'attuazione del comma 557 non è più rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni ma è disciplinata compiutamente dalle legge, ossia dalle sopravvenute norme che hanno imposto vincoli puntuali a singole voci di spesa. “

Secondo ANCI di ciò tuttavia non tiene assolutamente conto la Corte nella Delibera n. 27/2013. “La Corte, infatti nella Delibera in oggetto richiama gli orientamenti espressi nelle Delibere 2 e 3 del 2010 e ne ribadisce la validità, nonostante il mutato quadro normativo; nell’attribuire alle indicazioni interpretative già espresse un valore assoluto e vincolante, finisce per approdare ad una lettura del quadro normativo complessivo che va ben oltre il dato letterale e si traduce in vincoli più restrittivi rispetto a quelli imposti dal legislatore. Secondo la Corte, infatti, il comma 557 va comunque interpretato (al di là di ogni evidenza letterale e sistematica) come un obbligo, inderogabile, di ridurre la spesa di personale rispetto al precedente anno, nonostante - si badi bene - la legge non preveda ciò. Ciò implica una enorme penalizzazione per gli Enti, che in alcuni caso, seguendo tale lettura, non riescono neanche a coprire il turn over del precedente anno nei termini consentiti dalla legge, ossia nei limiti del 40%, ai sensi dell’art. 76, comma 7 dl 112/2008.

Un esempio potrà meglio chiarire quanto evidenziato: se un Ente ha subito 5 cessazioni a gennaio del 2013, in tale annualità avrà registrato un consistente calo della spesa. Per effetto di quanto sostenuto dalla Corte, nel 2014 lo stesso ente non potrà neppure coprire il turn over al 40%, ossia effettuare le n. 2 assunzioni consentite, perché questo produrrebbe un temporaneo incremento della spesa nel 2014 rispetto al 2013.

Se invece si guarda alla dinamica complessiva, evidentemente nell’ambito del triennio, la mera applicazione del limite del 40% produce un considerevole abbattimento delle spese.”

Fonte: nota ANCI

CORTE DEI CONTI – SEZ CONTROLLO PIEMONTE - Delibera n. 418/2013 - Fondo risorse decentrate integrative.

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nel parere reso con deliberazione 19 dicembre 2013, n. 418, ha ribadito che i criteri che definiscono le modalità per la valutazione delle voci da escludere o meno al fine della composizione del Fondo delle risorse decentrate integrative del comparto e della dirigenza sono specificati nella deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite n. 51/2011.

La Corte dei Conti conferma che gli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006 e quelli per la remunerazione delle prestazioni professionali dell'avvocatura interna, così come sono esclusi dal tetto del Fondo accessorio determinato dall'art. 9, comma 2 - bis del D.L. n. 78/2010, devono ritenersi esclusi dal divieto d'incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza posto dall'art. 40, comma 3 - quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, mentre gli incentivi derivanti dal recupero ICI, essendo inclusi nel calcolo del tetto massimo del Fondo accessorio di cui al citato art. 9, comma 2 - bis, devono ritenersi soggetti al divieto di incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza.

Fonte: Corte dei Conti del 14/01/2014

TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. I - sentenza 10 gennaio 2014 n. 50 : In materia di ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti pubblici – E’ legittima la previsione

secondo cui il servizio affari legali è uno dei quattro servizi nei quali si articola il Settore affari generali, con conseguente sua subordinazione al dirigente del medesimo settore.

E' legittima la delibera con la quale una Giunta comunale, nell'approvare il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ha previsto che il servizio "affari legali e contenzioso" sia uno dei quattro nei quali si articola il settore I "affari generali ed organizzazione aziendale" con conseguente subordinazione gerarchica degli avvocati dell'ente al dirigente di tale settore.

Infatti, l'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo cui gli uffici legali degli enti pubblici "sono istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo", si disinteressa completamente della struttura organizzativa della P.A. e, pertanto, deve ritenersi che l'Ente deve soltanto assicurare, nel contempo, l'inserimento nell'assetto organizzativo dell'ufficio legale e l'autonomia funzionale del professionista allo stesso preposto, assicurando, altresì, una distinzione fra attività legale ed attività amministrativa; a tal fine non è, tuttavia, necessario conferire natura apicale all'ufficio legale, in quanto tale scelta, ampiamente discrezionale, dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell'ente e dalle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.

Occorre però segnalare che ha deciso in senso opposto il T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 18 gennaio 2011 n. 75, secondo cui: "E' illegittima una deliberazione con la quale la Giunta Provinciale, in sede di riorganizzazione strutturale della dirigenza dell'ente, ha stabilito di equiparare il settore affari legali agli altri settori, subordinandolo al potere di sovrintendenza e di coordinamento del direttore generale dell'ente; infatti, l'assetto desumibile da una simile riorganizzazione è potenzialmente idoneo ad inficiare il libero e sereno esercizio, da parte dei componenti del settore dell'avvocatura (pur se allo stesso sia preposta una figura di livello dirigenziale), delle attività difensive, di carattere professionale, agli stessi demandate; attività che, per loro natura, non tollerano condizionamenti, di cui l'impianto organizzativo prescelto può farsi canale, ispirati a logiche eterogenee rispetto a quelle che devono guidare le scelte professionali dell'avvocato, a tutela degli interessi dell'ente di appartenenza".

Nella motivazione della recente sentenza del TAR Sicilia di cui sopra si dà lealmente atto del fatto che, in merito alla vexata quaestio della necessità o meno di attribuire all'ufficio legale di un ente pubblico e, in particolare, di un ente locale, posizione apicale (unica soluzione organizzativa in grado di garantire l'autonomia dell'ufficio legale e l'indipendenza professionale del legale ad esso preposto nei confronti dell'apparato amministrativo dell'ente), si registrano in giurisprudenza due orientamenti:

1) secondo un primo orientamento, l'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'ufficio legale dell'ente è indispensabile affinché l'attività professionale, seppure svolta in forma di lavoro dipendente, sia esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che assicurino oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura professionale, anche l'autonomia del professionista (per tutti T.A.R. Sardegna, II, 14 gennaio 2008, n. 7)

2) secondo l'orientamento contrario, l'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 tutela la piena autonomia funzionale dell'ufficio legale, ma non garantisce l'individuazione dello stesso quale struttura di vertice nell'organizzazione degli uffici comunali, in quanto la collocazione nell'apparato burocratico è caratterizzata da elevata discrezionalità, dovendosi tenere conto sia

dell'entità del contenzioso previsto sia delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale (per tutte T.A.R. Campania - Napoli, V, 6 giugno 2006, n. 6751).

La sentenza del TAR Sicilia (pur richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 18 aprile 2002, n. 5559, secondo cui l'art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere interpretato nel senso che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione) ha aderito al secondo orientamento, richiamando le argomentazioni sviluppate dal Cons. Stato, Sez. V, nella decisione 15 ottobre 2009, n. 6336, laddove è stato evidenziato che l'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede "uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo" disinteressandosi completamente della struttura organizzativa, poiché la sua finalità è provvedere ad una garanzia di tipo funzionale, connessa allo status ed all'attività esercitata e che si traduce nella garanzia dell'indipendenza propria dell'avvocato, connessa al riconoscimento dello status professionale peculiare dell'iscritto all'albo speciale. Ne deriva che l'ente deve assicurare nel contempo l'inserimento nell'assetto organizzativo dell'ufficio legale e l'autonomia funzionale del professionista, assicurando una distinzione fra attività legale ed attività amministrativa. A tal fine non è, però, necessario conferire natura apicale all'ufficio legale, in quanto tale scelta ampiamente discrezionale dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell'ente e dalle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.

Recentemente si è espresso in senso opposto il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14-2-2012, (sulla illegittimità della delibera della Giunta provinciale che prevede la sottoposizione dell'Ufficio legale alle direttive e agli ordini del direttore generale).

Sull'argomento si è inoltre espressa la Cassazione, Sez. Unite, con sentenza 14 marzo 2002, n. 3733, secondo cui: "Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli artt. 3 e 4 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attese il carattere derogatorio al principio dell'incompatibilità sancito dal secondo comma del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell'ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell'ambito della relativa struttura e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell'ordinamento dell'ente stesso, egli sia - in linea di principio - abilitato a svolgere, nell'interesse dell'ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria".

Il Presidente dell'Anci, Piero Fassino, in una lettera indirizzata ai Ministri Saccomanni e D'Alia, chiede un intervento urgente per ripensare le regole della contrattazione decentrata introdotte dalla riforma Brunetta.

L'Anci chiede, in particolare, "un regime di salvaguardia per gli atti adottati dagli enti nella contrattazione decentrata precedentemente alla riforma, anche al fine di evitare contenziosi costosi e insostenibili a carico della finanza pubblica".

Sollecita un intervento urgente sulla "interpretazione delle svariate disposizioni che regolano il contenimento delle spese e delle assunzioni di personale nei Comuni" poichè, afferma il Presidente Anci, "il sovrapporsi nel tempo di norme, tra loro non coordinate, sta determinando forti incertezze applicative" che causa "il blocco operativo delle amministrazioni".

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 14 del 15/01/2014

PERSONALE /CONCORSI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 17 gennaio 2014 n. 202 : in materia di regola dell'anonimato in prove scritte di concorso, individua i casi in cui può ritenersi violata ed esamina un caso in cui il candidato ha sottoscritto il proprio elaborato con un nominativo di fantasia.

I principi cardine attorno ai quali ruota la regola dell'anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi, a garanzia del superiore principio di imparzialità dell'azione amministrativa, sono: a) l'idoneità del segno di riconoscimento; b) il suo utilizzo intenzionale. Entrambi tali elementi devono essere oggettivamente riscontrati per giungere a ritenere che si sia in presenza di un'effettiva violazione della regola dell'anonimato (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. Stato, Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511).

Ai fini del rispetto della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo intenzionale del segno, non può operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (Cons. Stato, Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025.)

Non può ritenersi violata la regola dell'anonimato delle prove scritte di un concorso ad un posto di architetto, nel caso in cui il candidato abbia sottoscritto il proprio elaborato con un nominativo di fantasia (nella specie, si trattava del nominativo "Paolo Portoghesi"). In tal caso, infatti, difettano i due presupposti necessari per configurare la suddetta violazione, dell'idoneità del segno di riconoscimento e del suo utilizzo intenzionale; quanto al primo, pare non sussistere, perché il nome di fantasia utilizzato, una sola volta, richiama quello di un celebre collega architetto, nell'ambito di una simulazione pratica di un atto tipico di quella professione; quanto al secondo, deve escludersi che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo non equivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.